



## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2020 il giorno 26 febbraio alle ore 19,30 si è riunita presso la sede legale in seconda convocazione l'assemblea STRAORDINARIA dell'Associazione Braccialetti Rosa, essendo andata deserta la prima convocata, fissata per il giorno 15 gennaio 2020, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cambio denominazione sociale;
- 2) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";
- 3) Pagamento della polizza assicurativa;

E' presente la sig.ra Raffelita D'alterio, Presidente, la sig.ra Marinella Preziuso, Segretario; inoltre sono presenti i consiglieri: Gerardina D'Alterio, Rossella Di Domenico, Emilia Russo, Antonietta Pennacchio, Raffaella Flagiello, Filomena Galluccio, Alessandra Pagano. Ai sensi di statuto l'Assemblea è validamente costituita.

A sensi di Statuto assume la Presidenza La sig.ra Raffaelita D'Alterio, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la sig.ra Marinella Preziuso, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea per la presenza dei soci firmatari del foglio delle presenze conservato agli atti dell'associazione, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto posto all'odg, il Presidente rappresenta ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:

**BRACCIALETTI ROSA ODV**

*Sede associativa*  
Via Aviere Mario Pirozzi, 61 - Giugliano in Campania (NA)  
c.f. 95228130639



Sul secondo punto all'ODG, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018) pertanto da lettura dello stesso all'Assemblea.

L'Assemblea dei soci, dopo disamina del documento e, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all'unanimità il nuovo statuto (di cui in allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa dell'Associazione.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Il Presidente, passando a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, sottopone all'Assemblea il pagamento della polizza assicurativa ai sensi di legge. In particolare esibisce relativa quietanza di pagamento riportante i seguenti estremi:

IBAN: IT 62 S 06230 12700 00003 8350 041 - CREDIT AGRICOLE CARIPARMA

INTESTAZIONE: Cavarretta Assicurazioni S.r.l.

CAUSALE: PUV "BRACCIALETTI ROSA ODV" ODV - 10 VOLONTARI

IMPORTO: 190,00 EURO

L'Assemblea prende atto e ratifica detto pagamento.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30.

Letto, sottoscritto e firmato

IL PRESIDENTE

*[Firma del Presidente]*

IL SEGRETARIO

*[Firma del Segretario]*

Provincia di Napoli  
Direz. Provinciale Id. Napoli  
Ufficio Territoriale di Napoli I



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| AL. N. 10.11/3       |                     |
| 09.03/20             | Data versam. ESENTA |
| PAGATO € ESENTA      |                     |
| P. N. <i>[Firma]</i> |                     |

Sede associativa

Via Aviere Mario Pirozzi, 61 - Giugliano in Campania (NA)

c.f. 95228130639



BRACCIALETTI ROSA ODV  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- STATUTO -----

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 8 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "BRACCIALETTI ROSA ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con *sede legale* nel Comune di Giugliano in Campania, in via *Aviere Mario Pirozzi, 61* e con *durata illimitata*.
2. In base al *D. Lgs. n. 117/2017* (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio Napoli Nord.
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:
  - a) *interventi e servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - c) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
  - d) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
  - e) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- f) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- k) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- l) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- n) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*."

Nello specifico l'associazione intende:

- offrire sostegno psicologico, legale e assistenziale ai malati di cancro e alle loro famiglie, anche migranti (trucco estetico durante il periodo di chemioterapia, sostegno psicologico, laboratori di lettura durante le ore di terapia, sostegno alle famiglie dei malati, donazione di parrucche).
- promuovere, coordinare e divulgare qualsiasi attività volta alla diffusione di leggi ed iniziative per la difesa delle donne, anche straniere, alla informazione e formazione, al sostegno e alla tutela delle donne in tutte le realtà in cui le stesse esprimono la loro personalità (famiglia, società, politica, lavoro, etc.), nonché degli immigrati attraverso il loro inserimento nella società civile.
- promuovere, sviluppare, coordinare, organizzare, divulgare qualsivoglia iniziativa che, direttamente o indirettamente, anche attraverso Enti, Istituzioni ed Organismi pubblici e privati aventi finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione, sia rivolta al sostegno ed allo sviluppo di qualsiasi progetto, programma ed attività nel campo della cultura, dell'arte, dell'istruzione, dell'educazione, della formazione, della ricerca scientifica, dell'economia, della politica, dell'assistenza sociale e sanitaria, della solidarietà, della tutela dell'ambiente e dello sport, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le donne e gli immigrati.
- promuovere ed organizzare attività rivolte alla tutela delle donne contro qualsiasi forma di stalking e/o di violenza;
- adoperarsi a favore delle donne per rimuovere ogni forma di discriminazione, favorendo le pari opportunità e per promuoverne la presenza nel mondo del lavoro, della politica, e nelle istituzioni;
- svolgere attività mediazione culturale e formazione professionale a favore di soggetti immigrati di qualunque nazionalità;
- favorire lo sviluppo di usi e costumi della nostra nazione tra i soggetti presenti in Italia e provenienti da altre culture;
- svolgere una attenta valutazione, da un punto di vista medico e psicologico, tesa a favorire il benessere psicofisico degli immigrati nel nostro Paese.
- patrocinare iniziative culturali, sociali, artistiche, scientifiche, di studio e ricerca, educative, economiche, politiche e nel campo della tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente;
- promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- promuovere ed organizzare conferenze, congressi, convegni, dibattiti, mostre e meetings riguardanti argomenti inerenti le finalità di cui al presente articolo;
- costituire, partecipare, nonché stipulare accordi e convenzioni di collaborazione e scambio con Enti, Istituzioni e Comitati pubblici e privati nei limiti di Legge;
- organizzare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento, centri studi, nonché pubblicizzare e divulgare i risultati e le iniziative della propria attività nei confronti dei Soci, sia nella forma di libri che in forma di riviste a carattere periodico o di monografie, o in qualunque altra forma; il tutto diffuso sotto forma cartacea, telematica, su supporto magnetico, o con qualunque altro mezzo, sia gratuitamente che con un rimborso spese;
- promuovere ed organizzare iniziative assistenziali, ricreative ed intrattenimenti sia per gli associati che per i non appartenenti all'Associazione, ed in particolare per le donne malate di cancro durante il periodo di chemioterapia all'interno dei reparti (sostegno psicologico, estetica oncologica, alimentazione e cancro, supporto alle famiglie dei malati di cancro);
- percorsi di educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche;

- percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come strumento per prevenire e ridurre i fenomeni di prevaricazione e di non rispetto delle diversità;
- 2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
- 3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3

#### (Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### ART. 4

#### (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
  - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

## ART. 5

### (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## ART. 6

### (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - l'Organo di controllo (se nominato);
  - Revisione legale dei conti (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ART. 7

### (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *pù voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
  - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
  - *approva il bilancio di esercizio;*
  - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
  - *delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;*
  - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
  - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
  - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
  - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{1}{4}$  degli associati.

## ART. 8

### (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
  - *elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;*
  - *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
  - *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
  - *predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;*
  - *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;*
  - *deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;*
  - *deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;*
  - *stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;*
  - *curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;*
  - *individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.*
4. L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 7 e 10, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.
5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di *Tesoriere* possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

#### ART. 9

##### (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 10

##### (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ART. 11

### (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## ART. 12

### (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## ART. 13

### (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
  - quote associative
  - contributi pubblici e privati
  - donazioni e lasciti testamentari
  - rendite patrimoniali
  - proventi da attività di raccolta fondi
  - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

## ART. 14

### (Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

## ART. 15

### (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

## ART. 16

### (Volontari)

1. I ~~volontari~~ sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 17

### (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## ART. 18

### (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

## ART. 19

### (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. Leffelti

Sig. Murillo



*Sede associativa: Via Aviere Mario Pirozzi, 61 - Giugliano in Campania (NA)*